



Tribunale di Bologna

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

N. R.G. 12813-1/2022

Il Giudice Angela Baraldi, a scioglimento della riserva,

osserva

Va premesso che con decreto 10.11.2022 questo giudice designato ha sospeso *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs 286/98, permesso di soggiorno scaduto il 28.8.2019 e di cui era stato chiesto il rinnovo il 25.10.2019.

Il provvedimento di sospensione è stato emesso ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 150/2011, ritenendo applicabile alla controversia l'art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, "salva ogni valutazione all'esito dell'udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento".

In data 15.11.2022 il difensore del ricorrente ha rappresentato di aver chiesto la restituzione del permesso di soggiorno per consentire l'accesso alle cure sanitarie e il proseguimento dell'attività lavorativa; la Questura di Bologna gli inviava una pec in cui comunicava di aver aggiornato la banca dati F.F.O.O. ma nulla specificava in merito al rilascio del titolo di soggiorno; gli veniva riferito oralmente che solo una autorizzazione del giudice precedente avrebbe consentito la restituzione del permesso di soggiorno; ha chiesto pertanto a questo giudice di autorizzare la Questura di Bologna la restituzione del permesso di soggiorno.

Instaurato il contraddittorio sulla specifica questione parte resistente non si è costituita.

Il difensore ha depositato ulteriore documentazione e all'esito il giudice designato si è riservato.

In via preliminare, si precisa che il presente provvedimento si configura come una integrazione del precedente decreto emesso *inaudita altera parte*, mentre la conferma del provvedimento, così come risulterà integrato, resta riservata all'esito dell'udienza fissata per il merito.

Ciò chiarito, occorre soffermarsi sugli effetti della sospensiva del decreto di diniego di rinnovo della protezione (ora) speciale.

Lo specifico provvedimento impugnato non contiene il calce l'ordine di lasciare il territorio entro 15 giorni ma dalla situazione di irregolarità derivante dal rifiuto di rinnovo discende giocoforza la possibilità per l'autorità pubblica di invitare in qualsiasi momento lo straniero a lasciare il territorio, procedendo se del caso anche nelle forme dell'accompagnamento coattivo.

La sospensiva pertanto impedisce innanzitutto i sopradescritti effetti.

Tuttavia occorre interrogarsi sulla situazione giuridica del ricorrente quale era in attesa del rinnovo del titolo e se la concessione del provvedimento di sospensione possa ripristinare lo *status quo ante* di straniero in possesso della ricevuta della domanda di rinnovo permesso di soggiorno.

La risposta non può che essere positiva.

Lo straniero che chieda il rinnovo del titolo di soggiorno ottiene una ricevuta della sua presentazione della domanda e finchè la sua domanda non sia rigettata conserva la posizione equiparata a quella dello straniero regolarmente soggiornante. Ciò si desume indirettamente, tra l'altro, dall'art. 34 D.lgs 286/98 che così disciplina l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale individuando le categorie per cui vige l'obbligo di iscrizione:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o **che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno**, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, ***per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis***, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza”.

L'iscrizione al SSN è prevista per chi sia in possesso della ricevuta per richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale (così da intendersi oggi la richiesta di rinnovo della protezione umanitaria).

Finchè dunque la sua domanda di rinnovo non sia rigettata, lo straniero conserva la posizione equiparata a quella dello straniero regolarmente soggiornante e mantiene i diritti e

le facoltà di riconosciute dal possesso del titolo. Con l'effetto che la sospensiva concessa blocca gli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rinnovo.

In conclusione, al ricorrente dovrà essere restituito il tagliandino comprovante la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale che gli era stato ritirato al momento della notifica del provvedimento impugnato.

PQM

Ad integrazione del provvedimento 10.11.2022 con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato dispone che la Questura di Bologna restituisca al ricorrente la ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, salva ogni valutazione all'esito dell'udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.

Bologna, 16/12/2022

Il Giudice
Angela Baraldi